



Oggetto: Stipula di convenzione con il centro di microchirurgia oculare Blue Eye S.r.l. per la gestione ed il trattamento delle complicanze e/o urgenze, tramite l'attivazione di un collegamento funzionale ed organizzativo, in applicazione delle delibere di Regione Lombardia n. VIII/9014 del 20.02.2009 e n. XI/4519 del 07.04.2021.

Ufficio Proponente:	S.C. Affari Generali e Legali
Istruttore della pratica:	Mattia Longoni
Responsabile del procedimento:	Mattia Longoni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Mattia Longoni
La delibera comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 834 del 19-07-2024

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Mattia Longoni**

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Stipula di convenzione con il centro di microchirurgia oculare Blue Eye S.r.l. per la gestione ed il trattamento delle complicanze e/o urgenze, tramite l'attivazione di un collegamento funzionale ed organizzativo, in applicazione delle delibere di Regione Lombardia n. VIII/9014 del 20.02.2009 e n. XI/4519 del 07.04.2021.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Affari Generali e Legali

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019"*, di costituzione dall'1.01.2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

RICHIAMATA la normativa regionale di riferimento:

- DGR n. VII/5127 del 15.06.2001 ad oggetto: "Ulteriori direttive in ordine all'attività di Day Hospital e Day Surgery rispetto alla DGR n. VI/34766 del 20.02.1998....." la Giunta della Regione Lombardia ha introdotto la possibilità di attivare strutture di ricovero e cura a ciclo diurno che erogano prestazioni di Day Surgery e/o Day Surgery in realtà esterne a strutture ospedaliere;
- D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 con la quale la Giunta di Regione Lombardia ha stabilito, fra i requisiti autorizzativi per l'esercizio dell'attività sanitaria, che le strutture di ricovero e cura e di Day Surgery, che non dispongono almeno di un Pronto Soccorso e di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, devono formalizzare un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA o EAS per garantire nei tempi e nei modi appropriati il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze;
- D.G.R. n. XI/4519 del 07.04.2021 ad oggetto "Disposizioni inerenti la chirurgia ambulatoriale e l'attività svolta all'interno dei day surgery extra ospedalieri ai sensi all. 2 del d.m. 2 aprile 2015 n. 70" - Modifica ed integrazione del sub allegato D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 in attuazione delle sentenze del tar lombardia, sez. iii, n. 1992/2020 e n. 1997/2020;

DATO ATTO che il Centro di microchirurgia Oculare Blue Eye srl ha ottenuto, da Regione Lombardia, in data 14/07/2017, protocollo n. 0097298/1, Autorizzazione Sanitaria n. 04/2017, il nulla osta all'attività di Day Surgery e l'autorizzazione alla sua realizzazione;

VISTA la convenzione con il Centro di microchirurgia oculare Blue Eye S.r.l., approvata con deliberazione n.1280 del 16.12.2019, per la gestione ed il trattamento delle complicanze e/o urgenze



tramite l'attivazione di un collegamento funzionale ed organizzativo con il Dipartimento di Emergenza e Urgenza dell'ASST di Vimercate (ora ASST della Brianza), a favore dei pazienti provenienti dalla struttura medesima, scaduta il 30.04.2021;

VISTA la nota e-mail del 03.05.2024, agli atti d'ufficio, con la quale il Centro di microchirurgia oculare Blue Eye S.r.l. esprime il proprio interesse alla stipula di convenzione, alle medesime condizioni economiche dell'accordo scaduto, per la messa a disposizione delle strutture e del personale del Dipartimento Funzionale Area Emergenza e Urgenza dell'ASST della Brianza, per la gestione di eventuali complicanze e/o urgenze, a favore dei pazienti della struttura medesima, in conformità alla richiamata normativa regionale;

ACQUISITI il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Funzionale Area Emergenza e Urgenza, dott. Luca Guatteri, del Direttore della S.C. Pronto Soccorso Vimercate, dott.ssa Rosaria Tiziana Fraterrigo, del Direttore Medico del P.O. di Vimercate, dott.ssa Milana Caglio, e del Direttore Sanitario dott. Michele Sofia, conservati agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che il ricavo complessivo, quale importo forfettario definito per l'intera durata della Convenzione, risulta essere pari a € 6.000,00=, sarà annotato al seguente conto del Bilancio Sanitario di competenza:

Bil.	Conto	Descrizione	2025	2026
SAN	62.10.200010	PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI	€ 3.000,00	€ 3.000,00

DATO ATTO che il provvedimento non prevede oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione;

VISTA l'attestazione di regolarità economico-contabile;

RITENUTO pertanto di stipulare la convenzione ad oggetto *“Convenzione tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza e il Centro di microchirurgia oculare Blue Eye srl per la gestione ed il trattamento delle complicanze e/o urgenze, tramite l'attivazione di un collegamento funzionale ed organizzativo, in applicazione delle delibere di Regione Lombardia n. VIII/9014 del 20.02.2009 e n. XI/4519 del 07.04.2021”*, alle condizioni riepilogate nel testo di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.07.2026;

VISTA la proposta n. 834/2024 del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate:



1. di procedere alla stipula della Convenzione ad oggetto “*Convenzione tra l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza e il Centro di microchirurgia oculare Blue Eye srl per la gestione ed il trattamento delle complicanze e/o urgenze, tramite l’attivazione di un collegamento funzionale ed organizzativo, in applicazione delle delibere di Regione Lombardia n. VIII/9014 del 20.02.2009 e n. XI/4519 del 07.04.2021*” alle condizioni riepilogate nel testo di cui all’allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con validità dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31.07.2026;
2. di riservarsi espressamente di riesaminare le determinazioni assunte alla luce dell’eventuale sopravvenuta normativa in materia;
3. di dare atto che il provvedimento non prevede oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione;
4. di dare atto che il ricavo complessivo, quale importo forfettario definito per l’intera durata della Convenzione, risulta essere pari a € 6.000,00=, sarà annotato al seguente conto del Bilancio Sanitario di competenza:

Bil.	Conto	Descrizione	2025	2026
SAN	62.10.200010	PRESTAZIONI SANITARIE A PRIVATI	€ 3.000,00	€ 3.000,00

5. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall’art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo dell’Azienda nei modi di legge;
6. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è l’Avv. Mattia Longoni, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali e che il Responsabile dell’istruttoria e dell’esecuzione contestuale del presente provvedimento è la dott.ssa Isabella Maraschi, in servizio presso la medesima struttura.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

Blue Eye testo
convenzione.pdf

Testo convenzione Blue Eye
Srl

7046e04aac6f0abd4be2dd0d7a55b256cb366c78e5695f189ede69f1f4a9b877

Il Direttore Generale
Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA BRIANZA E IL CENTRO DI MICROCHIRURGIA OCULARE BLUE EYE SRL PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE E/O URGENZE, TRAMITE L'ATTIVAZIONE DI UN COLLEGAMENTO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO, IN APPLICAZIONE DELIBERE DI REGIONE LOMBARDIA N. VIII/9014 DEL 20.02.2009 E N. XI/4519 DEL 07.04.2021.

TRA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (di seguito indicata come "ASST della Brianza") con sede in Vimercate (MB), Via Santi Cosma e Damiano, 10 – C.F. e Partita I.V.A. n. 09314320962, nella persona del Direttore Generale, Dott. Carlo Alberto Tersalvi, domiciliato per la carica ove sopra e rappresentato per la firma del presente atto dal delegato Avv. Mattia Longoni, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;

E

Centro di Microchirurgia Oculare Blue Eye srl (di seguito denominato Blue Eye srl), sede operativa di Vimercate, Via Torri Bianche, n. 7 e con sede legale a Milano (MI), Via Pantano n. 2, – C.F. e Partita I.V.A. n. 09637480154, in atto rappresentato dal Dott. Flavio Fausone, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

- con Autorizzazione Sanitaria n. 04/2017 Regione Lombardia ha concesso a Blue Eye srl, sita in Vimercate -Via Torri Bianche, n. 7, il nulla osta all'attività di Day Surgery e l'autorizzazione alla sua realizzazione,
- le Strutture esterne a quelle ospedaliere che intendono erogare prestazioni di assistenza e cura a ciclo diurno devono rispondere agli stessi requisiti previsti per i Day Surgery degli Ospedali e delle Case di Cura,
- uno dei requisiti consiste nell'attivazione di un collegamento funzionale ed organizzativo con una Struttura Ospedaliera sede di DEA/EAS per la gestione delle eventuali urgenze e/o complicanze, allo scopo di garantire il ricovero ordinario del paziente ogni qualvolta questo si rendesse necessario,
- Blue Eye srl ha inoltrato all'ASST della Brianza formale richiesta di attivazione di detto collegamento,
- l'ASST di si riserva espressamente di riesaminare il contenuto della presente convenzione alla luce dell'eventuale sopravvenuta normativa in materia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'attivazione, in applicazione delibere di Regione Lombardia n. VIII/9014 del 20.02.2009 e n. XI/4519 del 07.04.2021, di un collegamento funzionale ed organizzativo tra Blue Eye srl ed il Dipartimento Funzionale Area Emergenza ed Urgenza dell'ASST della Brianza, finalizzato alla gestione di eventuali urgenze e/o complicanze che dovessero insorgere presso la struttura operativa di Blue Eye srl sita in Vimercate, Via Torri Bianche, n.7 e con lo scopo di garantire il ricovero ordinario del paziente ogni qualvolta questo si rendesse necessario.

ART. 2 – CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

L'attività di cui al precedente articolo verrà resa alle seguenti condizioni:

- Blue Eye srl dovrà provvedere alla gestione in loco delle urgenze e/o complicanze,
- l'ASST della Brianza si impegna ad accogliere all'interno delle strutture del proprio Dipartimento Funzionale Area Emergenza ed Urgenza i pazienti oggetto di eventuali urgenze e/o complicanze non gestibili da Blue Eye srl in loco, garantendone il trattamento nonché la disponibilità dei letti eventualmente necessari.

ART. 3 –TARIFFE E FATTURAZIONE

Per l'attività sopra descritta, Blue Eye corrisponderà all'ASST della Brianza un importo forfettario annuo pari a € 3.000,00.

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST della Brianza ed il Centro Privato Blue Eye.

L'ASST della Brianza, per il tramite della S.C. Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità, provvederà ad emettere allo Studio Privato regolare fattura, comprensiva di IVA, qualora prevista.

Lo Studio Privato è tenuto ad adeguarsi al sistema di fatturazione elettronico secondo la normativa vigente e seguendo le indicazioni fornite dall'ASST della Brianza.

Il pagamento delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione fattura, accreditando l'importo sul conto corrente bancario indicato nel documento fiscale.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

ART. 4 – DURATA

La presente convenzione **resterà in vigore fino al 31/07/2026** salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazioni di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali.

ART. 5 – EVENTUALI VARIAZIONI

Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere indirizzate, in forma scritta, alla S.C. Affari Generali e Legali all'indirizzo della sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-brianza.it.

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

ART. 6 - RECESSO ANTICIPATO

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 30 gg da notificarsi mediante raccomandata A/R o comunicazione inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-brianza.it.

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI

Nell'espletamento della presente convenzione, le Parti danno atto che i dati di cui vengono a conoscenza e reciprocamente forniti, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 UE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione, con modalità manuali e automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza ed i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati personali e particolari.

Attesa che la titolarità dei dati rimane in capo al Centro, con la sottoscrizione della presente convenzione, il Centro autorizza formalmente, ai sensi del comma 2 dell'art 2-quattordices del Codice Privacy italiano, a trattare i dati personali e particolari dei propri utenti i professionisti dell'ASST della Brianza che svolgono l'attività oggetto della convenzione, secondo i codici di condotta ed i regolamenti comunicati dal Centro.

I professionisti dell'ASST della Brianza sono tenuti a svolgere le attività oggetto della convenzione secondo le regole del Codice di Deontologia medica e seguendo i principi di riservatezza, correttezza e necessità; si impegnano, inoltre, a svolgere le proprie attività nel contesto organizzativo, secondo le regole di comportamento e le indicazioni operative

del Centro.

In seguito alla presente convenzione, nessun documento sanitario verrà trasferito o trasmesso dal Centro alla ASST della Brianza e non sarà comunicato alcun dato personale degli utenti del Centro alla ASST della Brianza

ART. 8 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Centro ai sensi dell'art. 2, all. A Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza, e di escludere, pertanto, l'eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

ART. 10 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Le parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e che non si rende pertanto applicabile il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto:

Centro di Microchirurgia Oculare
Blue Eye srl
Il Presidente
(Dott. Flavio Fausone)

ASST della Brianza
Il Direttore della S.C.
Affari Generali e Legali
(Avv. Mattia Longoni)

Per approvazione espressa delle clausole di cui agli artt. 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 15.

Centro di Microchirurgia Oculare
Blue Eye srl
Il Presidente
(Dott. Flavio Fausone)

ASST della Brianza
Il Direttore della S.C.
Affari Generali e Legali
(Avv. Mattia Longoni)